



**COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO**  
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la nomina, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di Valutazione (anche detto NdV).

Il Nucleo può essere costituito anche in forma associata tra più comuni, previa convenzione da approvarsi dai singoli enti.

## **Art. 2 – Nomina e durata**

1. Il Nucleo di Valutazione opera in composizione collegiale, è formato da due componenti esterni, esperti in materia di valutazione delle prestazioni ed organizzazione di enti pubblici e/o delle aziende pubbliche locali, ed è coordinato dal Segretario Generale in qualità di Presidente.
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto del Sindaco.
3. I componenti il Nucleo di Valutazione rimangono in carica di norma per tre anni, eventualmente rinnovabili una sola volta, ovvero per il periodo indicato nel decreto di nomina.
4. Il presente organo, che opera con il coordinamento del Segretario Generale, risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici.
5. Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

## **Art. 3 - Funzioni e compiti**

1. Il nucleo di valutazione, opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.
2. Esercita i compiti previsti dal presente regolamento, dal Sistema di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione direttamente dalla legge.
3. In particolare il nucleo di valutazione esercita le seguenti attività:
  - svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;
  - garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
  - contribuisce all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;
  - valuta le prestazioni del personale incaricato di posizione organizzativa;
  - ai sensi della disciplina di legge e di contrattazione collettiva, accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo delle risorse decentrate;
  - svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
  - svolge le funzioni che saranno attribuite successivamente dalla normativa di riferimento, senza necessità di ulteriori atti da parte dell'Ente.
4. Al nucleo di valutazione può essere altresì attribuito, da parte della Giunta Comunale, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente regolamento.

## **Art. 4 - Funzioni in materia di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa**

1. Il nucleo di valutazione svolge le attività di cui al Sistema permanente di valutazione della performance del personale incaricato di posizione organizzativa approvato dall'Amministrazione.
2. In particolare:

- a) effettua la graduazione delle funzioni dei responsabili, la valutazione degli stessi e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato;
  - b) verifica i risultati dell'attività dei responsabili e compie, su richiesta della Giunta Comunale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. Le valutazioni dei responsabili tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.
  4. Il nucleo di valutazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del responsabile, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.
  5. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.
  6. I responsabili sono tenuti a collaborare con il nucleo di valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dal nucleo stesso.
  7. I Responsabili, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il nucleo di valutazione.

#### **Art. 5 - Compensi da corrispondere ai componenti esterni del nucleo di valutazione**

Ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso stabilito nel decreto di nomina.

#### ***ART.6 - Valutazione del Segretario Generale***

Le funzioni di valutazione delle prestazioni del Segretario Generale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi di eventuale attribuzione dell'incarico di Responsabile di settore, sono svolte dal Sindaco, che potrà avvalersi del NdV, il quale valuterà il conseguimento da parte dello stesso degli obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.

#### ***ART.7 - Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale.